

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **888/1988** (ECLI:IT:COST:1988:888)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13997**

Atti decisi:

N. 888

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 12 maggio, il 7 e il 14 luglio 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego, Cuffaro Salvatore e Hernandez Giovanni, iscritte ai nn. 312, 574 e 575 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del 12 maggio 1987, del 7 luglio 1987 e del 14 luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.175, quarto comma, del codice penale, "nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto";

e che, secondo il giudice a quo, la norma censurata risulterebbe "irragionevole... quando si raffrontino il limitato effetto temporale della pubblicazione della sentenza (che può essere disposta una sola volta...) e quello permanente della menzione della condanna nel certificato anzidetto (salvo, ma è controverso, la riabilitazione)";

che in tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi concernono un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

che la dedotta irragionevolezza non sussiste perché la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, rendendo meno agevole il ripetersi di fatti criminosi dello stesso genere di quelli oggetto della condanna, mira a reprimere più efficacemente un tipo di comportamento, per un verso, ampiamente diffuso e, per un altro, gravemente insidioso nei confronti dei terzi;

e che, quindi, la scelta legislativa di utilizzare un meccanismo volto ad impedire che la pregressa attività criminosa del condannato rimanga ignota ai terzi, lungi dall'essere irragionevole, appare diretta a meglio salvaguardare gli interessi tutelati dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.